



COMUNE DI PISA
SEGRETARIO GENERALE

~
Via degli Uffizi, 1 - 56125 Pisa

e-mail:
segretario.generale@comune.pisa.it
e-mail certificata:
comune.pisa@postacert.toscana.it

Tel: 050 910200
Fax: 050 8669112

Pisa, 28.01.2020

Prot. n. **9621**

- Ai Dirigenti
- Alle PO

Oggetto: Amministrazione Trasparente – Consulenti e collaboratori ex art. 15 del D.Lgs. 33/2013

Nell'effettuare il monitoraggio della sezione di Amministrazione Trasparente "*Consulenti e collaboratori*" emerge il reiterarsi di erronee pubblicazioni di dati nella suddetta sezione; anziché essere presenti incarichi di lavoro autonomo vengono inseriti appalti di servizio disciplinati dal Codice degli appalti.

Così come riportato con nota dell'allora Segretario Generale n. 63712 del 25.07.2017 si ricorda che per incarichi di consulenza e collaborazione si intendono solo quelli disposti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del Decreto Legislativo n. 165/2000 che, di seguito, si riporta:

"Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al [decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#), purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'[articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168](#) convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2004, n. 191](#), è soppresso. Si applicano le disposizioni previste

dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater."

Tali incarichi sono stati puntualmente disciplinati dal vigente "Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo" approvato con deliberazione GC n. 81 del 30.05.2019 al quale si rimanda.

Al fine di garantire il corretto inserimento di dati e informazioni su Amministrazione Trasparente, si precisa che **gli affidamenti dei servizi di architettura e ingegneria NON devono essere presenti nella sezione "Consulenti e collaboratori"** (disciplinata dell'articolo 15 del D.Lgs. 33/2013).

Pertanto, per gli affidamenti dei servizi di architettura e ingegneria, quando si procede alla pubblicazione di una nuova determinazione, su Iride, non deve essere selezionata la voce "Amministrazione Trasparente (Trasparenza/benefici) – 03 Consulenti e collaboratori – Titolari di incarichi di collaborazione e consulenza – 00 – Art. 15 cc. 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs n. 165/2001".

Si invitano comunque Dirigenti e titolari di Posizione Organizzativa a fornire al proprio personale indicazioni e istruzioni sull'esatta natura del provvedimento da adottare.

Si ricorda inoltre che, l'errata classificazione delle determine, così come individuata nella nota dell'allora SG (prot.n. 38736 del 16.05.2016) può incidere anche sull'esito del controllo di regolarità amministrativa (rif. art. 9 comma 3 del citato Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo).

Cordiali saluti

Il Segretario Generale/RPCT
Dott. Marco Mordacci